STATIZZAZIONE DELL'ISTITUTO MUSICALE PAREGGIATO DI TRENTO

Art. 3 (Convenzione con lo Stato Istituto musicale pareggiato V. Gianferrari di Trento)

Il comune di Trento si obbliga a cedere e trasferire in proprieta', allo Stato tutto il materiale (strumenti, mobili, suppellettili d'ufficio e scolastiche, materiale di biblioteca, eccetera) esistente nell'istituto musicale pareggiato "V. Gianferrari" ed elencato nell'inventario che, omessano la lettura per dispensa fattami dalle parti, si allega in copia da me autenticata sub n. 21335 del mio repertorio al presente atto, sotto la lettera C, a formarne parte integrante e sostanziale.

Versione in vigore dal 7 settembre 1980, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Statizzazione dell'istituto musicale pareggiato di Trento
Estremi	Legge 13 agosto 1980, n. 473
Partizione	Convenzione con lo Stato Istituto musicale pareggiato V. Gianferrari di Trento
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 agosto 1980

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/statizzazione-dell-istituto-musicale-pareggiato-di-trento/convenzione-con-lo-stato-istituto-musicale-pareggiato-v-gian-art-3

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it